

# RIVISTA GIURIDICA SARDA

---

INDICE DEL FASCICOLO 1

(Gennaio - Aprile - 2026)

## Parte prima COMMENTI

<b>DIRITTO PRIVATO E PROCEDURA CIVILE</b> .....	<i>pag.</i>
Corte di Cassazione, Sez. I, 8 febbraio 2025, n. 3187..... »	1
con nota di FEDERICO CAPPAL, <i>Brevi note in tema di prededucibilità nella liquidazione giudiziale</i> ..... »	8
La nota, ripercorsa in sintesi l'evoluzione della disciplina relativa ai crediti pre-deducibili, svolge rapide riflessioni sul problema affrontato dalla sentenza in annotazione, ossia se nell'ambito della categoria della prededucibilità sia isolabile una super-prededucibilità a beneficio dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare e in funzione delle sue esigenze di funzionamento.	
<i>The note, summarizing the evolution of the legislation regarding deductible credits, briefly reflects on the issue addressed by the annotated ruling, namely whether, within the category of deductibility, a super-deductibility can be isolated for the benefit of credits arising during the bankruptcy proceedings and based on its operational needs.</i>	
Corte di Cassazione, Sez. I, 11 marzo 2025, n. 6531.....»	15
con nota di PAOLA GALATÀ, <i>Note in tema di lesione dell'affidamento nella validità di un contratto pubblico</i> .....»	37
La nota analizza la pronuncia della Cassazione con cui sono stati precisati i presupposti della responsabilità precontrattuale dell'amministrazione da lesione dell'affidamento del privato nella validità del contratto pubblico. Il contributo si concentra sulla scelta di attribuire la giurisdizione sulla domanda risarcitoria al giudice ordinario, muovendo da un inquadramento della situazione lesa e proponendo una qualificazione alternativa del comportamento della p.a. Viene altresì esaminata la ricostruzione della responsabilità ai sensi dell'art. 1338 c.c. offerta dalla sentenza.	
<i>The comment analyzes a ruling of the Italian Supreme Court that clarified the conditions for the public administration's pre-contractual liability arising from the breach of the private party's reliance on the validity of a public contract. The contribution</i>	

*focuses on the choice to attribute jurisdiction over the damages claim to the ordinary civil courts, framing the injured legal position and proposing an alternative qualification of public administration's conduct. It is also examined the reconstruction of liability under Article 1338 of the Italian Civil Code, adopted by the decision.*

- Corte d'Appello di Cagliari, 9 gennaio 2025, n. 3 .....» 63  
 con nota di ROSSELLA FADDA, *Stato di abbandono e adozione aperta: verso l'unificazione dello status di figlio adottivo?* .....» 73

Il contributo analizza l'istituto dell'adozione con riferimento alla ammissibilità della pronuncia dello stato di adottabilità in presenza di un legame affettivo con il genitore biologico. L'analisi si sofferma sulle nuove forme di adozione c.d. mite, riferita ai casi di semiabbandono e ricondotta all'art. 44, lett. d) l. ad., e di adozione c.d. aperta, in cui l'inserimento in una nuova famiglia non esclude la conservazione del legame affettivo con i parenti biologici. Siffatte figure, elaborate dalla giurisprudenza, inducono a riflettere sulla prospettiva e sull'opportunità di una riforma della materia.

*This article examines the institution of adoption with specific regard to the admissibility of declaring a child adoptable even when an emotional bond persists with the biological parent. The analysis focuses on the emerging forms of so-called mild adoption, applied in situations of partial abandonment and traceable to article 44, letter d) of the Italian adoption law, as well as on the model of open adoption, in which placement in a new family does not preclude the preservation of emotional ties with biological relatives. These judicially developed models prompt reflection on the future direction of the system and on the desirability of legislative reform in this area.*

- Corte d'Appello di Cagliari, 25 giugno 2024, n. 252.....» 87  
 con nota di CARLO DORE, *Ancora su patto commissorio e datio in solutum* .....» 92

La nota ha ad oggetto una pronuncia della Corte d'Appello di Cagliari nella quale viene affrontato il tema del rapporto tra patto commissorio e dazione in pagamento. Muovendo dal caso deciso – relativo al conferimento, dal debitore al finanziatore, di una procura speciale a vendere a sé stesso determinati beni immobili di proprietà dell'obbligato – vengono analizzati i criteri per qualificare l'operazione divisata dalle parti nei termini non di un patto commissorio nullo ai sensi dell'art. 2744, ma di una prestazione in luogo di adempimento ex art. 1197 c.c. In questo senso, superando le impostazioni più tradizionali proposte dalla dottrina sull'argomento, lo scritto propone di ravvisare il discrimen tra la convenzione commissoria (nulla) e la dazione in pagamento nella "debolezza causale" che contraddistingue la stipulazione commissoria, non inquadrabile con sicurezza né nella categoria dei negozi con causa di garanzia, né in quella dei negozi con causa di adempimento. Una debolezza causale che invece non inficia la figura della prestazione in luogo di adempimento, pacificamente riconducibile all'area degli accordi solutionis causa. Pur condividendo, nella sostanza, la soluzione adottata dalla Corte d'Appello, la nota segnala la sussistenza di alcuni profili problematici in ordine all'utilizzo della procura in rem propriam come schema solutorio: non è infatti chiaro se la procura costituisca un meccanismo

appropriativo dei beni che il rappresentante vende a sé stesso (il cui acquisto avviene però sulla base della vendita, e non di una *datio in solutum*), ovvero se l'*aliud datum* debba essere identificato nelle somme dovute a titolo di prezzo, che il procuratore/creditore pare legittimato a incamerare a tacitazione dell'obbligazione preesistente. In questo secondo caso, si ragiona sulla possibile configurabilità, nell'ambito della vicenda sottoposta al vaglio del giudicante, di un mandato (conferito anche nell'interesse del mandatario) con rappresentanza, la cui sussistenza (apparentemente confermata dall'esistenza di un obbligo di rendiconto) porrebbe tuttavia una serie di interrogativi in ordine alla legittimazione del rappresentante/finanziatore a trattenere l'eccedenza tra il finanziamento iniziale e l'ammontare del prezzo previsto nella vendita conclusa dallo stesso procuratore con sé stesso.ß

*This note examines a judgment of the Court of Appeal of Cagliari concerning the distinction between patto commissorio and datio in solutum. Proceeding from the case decided — which concerned the granting, by the debtor to the lender, of a special power of attorney authorising the latter to sell to himself certain immovable assets owned by the obligor — the note analyses the criteria relied upon by the Court in characterising the transaction envisaged by the parties not as a void patto commissorio within the meaning of Article 2744 of the Italian Civil Code, but rather as a performance in lieu of payment pursuant to Article 1197 of the Civil Code. In so doing, and departing from the more traditional doctrinal approaches to the issue, the paper proposes to locate the discrimen between a void commissory agreement and a datio in solutum in the “causal weakness” that is said to characterise the former, which cannot be securely subsumed either within the category of transactions having a security purpose (causa di garanzia) or within that of transactions having a performance purpose (causa di adempimento). Such causal weakness, by contrast, does not affect the institution of performance in lieu of payment, which is generally and consistently regarded as falling within the broader category of agreements entered into solutionis causa. While substantially endorsing the solution adopted by the Court of Appeal, the note further identifies a number of problematic aspects relating to the use of a procura in rem propriam as a solutory mechanism. In particular, it remains unclear whether the power of attorney operates as a device for the appropriation of the assets that the attorney-in-fact sells to himself (an acquisition which, however, takes place on the basis of the contract of sale, rather than by way of datio in solutum), or whether the aliud datum should instead be identified in the sums due by way of the purchase price, which the attorney/creditor appears entitled to retain in discharge of the pre-existing obligation. On this latter view, the analysis turns to the possible characterisation of the legal relationship submitted to the Court’s scrutiny as a mandate (granted also in the interest of the mandatary) with representation. The existence of such a mandate — seemingly confirmed by the presence of an obligation to render accounts — would, however, raise a number of further issues concerning the entitlement of the representative/lender to retain any surplus between the amount of the initial financing and the purchase price provided for in the sale concluded by the same attorney-in-fact with himself.*

Tribunale di Cagliari, 12 febbraio 2025, n. 215.....»

- con nota di DOMENICO GIORDANO, *Intesa anticoncorrenziale e fideiussione omnibus: la sorte del contratto a valle*.....» 119
- Il contributo si occupa della discussa questione della sorte dei contratti di fideiussione omnibus contenenti clausole dello schema ABI ritenute contrarie alla normativa antitrust dal Provvedimento 55/2005 della Banca d'Italia, quali contratti stipulati a valle di un'intesa illecita, e inoltre analizza gli effetti per il creditore del fallimento del debitore principale sulla decadenza della garanzia, ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.
- The paper addresses the controversial issue of the legal status of the omnibus surety contracts incorporating clauses of the ABI standard form, held to be contrary to antitrust law in the Bank of Italy Decision No. 55/2005, as a contract executed subsequent to an unlawful anti-competitive agreement, and further analyses the effects for the creditor of the principal debtor's insolvency on the extinction of the guarantee, under Article 1957 of the Civil Code.*
- Tribunale di Cagliari, ord. 26 giugno 2025.....» 133
- con nota di ANTONIO SERRA, *Brevi note in tema di recesso per giusta causa nella società in accomandita semplice* .....» 136
- La nota esamina il problema della possibilità, da parte di un socio di società di persone, di esercitare il diritto di recedere dalla società nel caso di un comportamento degli altri soci contrario ai doveri di fedeltà, lealtà e correttezza, tale da produrre una sostanziale alterazione delle rispettive posizioni contrattuali con pregiudizio di significativa gravità per una di esse. La nota tratta anche dei poteri del conservatore del registro delle imprese di rifiutare l'iscrizione nel registro della dichiarazione di recesso.
- The case note examines the issue of whether a partner in a partnership may exercise the right to withdraw from the partnership in the event that the conduct of the other partners violates their duties of fidelity, loyalty, and fairness, thereby causing a significant alteration in their respective contractual positions and resulting in serious prejudice to one of them. The case note also addresses the powers of the Official Registrar of the Business Register to refuse to enter a notice of withdrawal in the registry.*
- Giudice di Pace di Cagliari, 13 gennaio 2025 .....» 145
- con nota di MARIA LUISA SERRA, *Brevi note in tema di eccezione di compromesso nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conciliazione ex art. 185-bis c.p.c. e regime delle spese*.....» 151
- La pronuncia in commento si occupa, innanzitutto, della questione relativa alla competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo nell'ipotesi in cui le parti abbiano sottoscritto una clausola compromissoria che devolve agli arbitri la risoluzione delle eventuali controversie insorte fra esse. La conclusione accolta nella pronuncia in esame è conforme al consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la presenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato tra le parti in causa, con la quale è demandata alla cognizione di un collegio arbitrale la soluzione di controversie tra le stesse

intercourse, «non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo». Altra questione affrontata nella pronuncia in esame riguarda le conseguenze derivanti dalla mancata accettazione della proposta di conciliazione formulata ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c., nel caso in cui il provvedimento del giudice confermi il contenuto della proposta.

*The decision at issue addresses, first and foremost, the issue of whether an ordinary court has jurisdiction to issue an order for payment in cases where the parties have signed an arbitration clause that refers the resolution of any disputes arising between them to arbitrators. The conclusion reached in the ruling is consistent with established case law, according to which the presence of an arbitration clause “does not preclude the jurisdiction of the ordinary court to issue an order for payment.” The decision deals also with the consequences of failing to accept the settlement proposal made by the judge pursuant to Section 185 bis of the Italian Code of Civil Procedure, in the event that the court’s order confirms the content of the proposal.*

**DIRITTO PUBBLICO**

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari, Sez. I, 27 febbraio 2024, n. 176.....» 167

con nota di DAVIDE CARTA, *L'estensione della prova inferenziale sui costi al metodo analitico-induttivo negli accertamenti bancari riconduce a ragionevolezza la presunzione sui prelevamenti* .....» 174

Lo scritto esamina l'orientamento della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Cagliari in tema deducibilità dei costi connessi ai ricavi occulti nell'accertamento analitico-induttivo. In particolare, viene evidenziato come i giudici di merito, ponendosi in continuità con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, riconoscano il diritto del contribuente imprenditore di opporre la prova presuntiva contraria, attribuendo rilevanza all'incidenza percentuale forfettaria dei costi di produzione, da detrarsi dall'am-montare dei ricavi presunti.

*The paper analyzes the interpretative approach adopted by the Tax Court of First Instance of Cagliari concerning the deductibility of expenses related to undeclared revenues within the framework of analytical–inductive tax assessments. In particular, it highlights how the judges, in continuity with constitutional and Supreme Court jurisprudence, recognize the taxpayer–entrepreneur’s right to adduce presumptive counterevidence, attributing significance to the flat-rate percentage of production costs to be deducted from the amount of presumed revenues.*

Tribunale di Cagliari, 7 dicembre 2024, n. 2618 .....» 191

con nota di FELICE ANCORA, *Sulle operazioni di dismissione e riqualificazione di immobili pubblici sullo sfondo del conflitto tra l'interesse a disporre della società privata diventata proprietaria e l'interesse alla stabilità della sede delle Pubbliche amministrazioni insediatevi e quello*

*generale alla stabilità dell'assetto urbanistico. Una sentenza interessante ed argomentata* .....» 207

La nota commenta una sentenza che è intervenuta sul contrasto tra l'interesse di una società proprietaria di un immobile ad ottenere il possesso dello stesso, al presente occupato da una amministrazione pubblica, e l'interesse dalla amministrazione pubblica alla stabilità della sua sede. Nella nota viene evidenziato in particolare l'interesse alla stabilità degli assetti urbanistici.

*The note comments on a ruling that addressed the conflict between the interest of a company owning a property in obtaining possession of this property, currently occupied by a public administration, and the public administration's interest in the stability of its headquarters. The note also highlights the interest in the stability of urban planning.*

## **Parte seconda DOTTRINA E VARIETÀ**

ANGELO LUMINOSO, *Regole di circolazione della proprietà: modelli traslativi europei e Codice Civile cinese a confronto* .....» 1

Il saggio mette a confronto i modelli traslativi accolti dagli ordinamenti nazionali europei con il tipo di congegno traslativo adottato dal Codice civile della Repubblica Popolare Cinese entrato in vigore nel 2021. Da tale confronto emerge come l'ordinamento cinese abbia forgiato un modello originale ed efficiente, nel quale si trovano fusi caratteri propri delle principali tecniche traslative di matrice europea.

*The essay compares the translation models accepted by European national legal systems with the type of translation mechanism adopted by the Civil Code of the People's Republic of China, which came into force in 2021. This comparison shows how the Chinese legal system has forged an original and efficient model that combines the characteristics of the main European translation techniques.*

CRISTIANO CICERO, *Osservazioni per una rivisitazione del testamento olografo* .....» 11

La modernizzazione del diritto successorio – il quale tendenzialmente non si evolve nella prassi, come avviene invece per quello delle obbligazioni e dei contratti – dovrebbe solcare tre direttrici, tra loro strettamente e inevitabilmente collegate, inerenti A) alla riforma della successione necessaria, B) all'introduzione nell'ordinamento italiano del contratto ereditario, C) alla rivitalizzazione del testamento. In assenza di una nuova legislazione, sarebbe opportuno nell'immediato, perlomeno, sensibilizzare le persone a redigere il testamento per atto di notaio, perché molti problemi si risolvono o comunque diminuiscono, sol che si

pensi alla tutela dei testatori anziani e/o fragili, con l'uso di tale forma in luogo di quella olografa.

*The modernization of inheritance law – which does not tend to evolve in practice, as is the case with that of obligations and contracts – should follow three lines, closely and inevitably linked, inherent A) the reform of the necessary succession, B) the introduction into the Italian legal system of the inheritance contract, C) the re-vitalization of the will. In the absence of new legislation, it would be appropriate to raise awareness among people about drafting their will by notary deed, because many problems are solved or at least reduced, if only one considers the protection of elderly and/or frail testators, by using this form rather than the holographic one.*

PAOLOEFISIO CORRIAS, *La competizione tra banche e imprese di assicurazione...*»

27

Il presente contributo esamina le crescenti interazioni tra il settore bancario e quello assicurativo nel quadro del progressivo processo di integrazione del mercato finanziario favorito dalla normativa di derivazione europea. In tale contesto, la tradizionale separazione tra i tre comparti del mercato finanziario in senso lato (bancario, assicurativo e mobiliare) risulta sempre più attenuata, determinando forme di concorrenza tra banche e imprese di assicurazione nell'offerta di prodotti e servizi finanziari analoghi. Il lavoro si concentra, in particolare, sulla dimensione concorrenziale di tale rapporto, individuando quattro ambiti nei quali si manifesta una rilevante competizione tra l'attività bancaria e quella assicurativa: la prestazione di garanzie personali del credito, la raccolta del risparmio mediante fondi con obbligo di rimborso, la gestione individuale di portafogli di investimento e l'erogazione del credito. Emerge un quadro nel quale l'evoluzione normativa e la prassi di mercato hanno ampliato significativamente le aree di contiguità tra i due settori.

*This paper examines the growing interactions between the banking and insurance sectors within the context of the progressive financial market integration process fostered by European-derived regulations. In this context, the traditional separation between the three segments of the financial market (banking, insurance, and securities) is increasingly blurred, leading to competition between banks and insurance companies in the provision of similar financial products and services. This paper focuses specifically on the competitive dimension of this relationship, identifying four areas in which significant competition between banking and insurance activities is evident: the offer of personal credit guarantees, the collection of savings through reimbursable funds, the individual management of investment portfolios, and the provision of credit. A picture emerges in which regulatory developments and market practices have significantly expanded the areas of contiguity between the two sectors.*